



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 86 del 22/04/2021

PROPOSTA DI LEGGE SULLA LEGALITÀ PREVENTIVA

Firmato da: Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. n. 84 del 22/03/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Gennaro Oliviero

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di Legge dal titolo: << *Responsabilità amministrativa e prevenzione della corruzione delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche, in Regione Campania* >>, a firma del Consigliere Gianpiero Zinzi.

IL PRESIDENTE

Avv. Gianpiero Zinzi

Proposta di legge: <<Responsabilità amministrativa e prevenzione della corruzione delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche, in Regione Campania>>.

IL PRESIDENTE

Avv. Gianpiero Zinzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Zinzi'.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina gli oneri cui sono tenuti tutti i soggetti, che erogano prestazioni e servizi di utilità pubblica, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n.300"* e ss. m. e ii.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Campania riconosce l'importanza dei principi di legalità, trasparenza, professionalità e lealtà, quale dotazione necessaria degli enti e dell'impresa che operano con essa oppure che aspirano a divenire affidatari nell'espletamento di forniture di beni, servizi, e destinatari di finanziamenti pubblici.
2. Le disposizioni della presente legge assicurano che le forniture di beni e servizi siano erogate tramite contratti stipulati con enti ed imprese che diano garanzia di legalità, serietà, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Le disposizioni della presente legge sostengono gli enti e le imprese che attuano gli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 come modificato dalla Legge 179 del 2017 e dalla legge n. 3 del 2019, per prevenire fenomeni corruttivi e per favorire l'impiego eticamente più responsabile e più appropriato delle risorse pubbliche.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 3

(Soggetti e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a:
 - a. enti pubblici e privati economici dipendenti e strumentali della Regione;
 - b. società controllate dalla Regione Campania;
 - c. società partecipate dalla Regione Campania;
 - d. consorzi, agenzie, ASL e Aziende regionali della Campania che erogano servizi pubblici;
 - e. enti privati che esercitano un servizio pubblico tramite convenzione, concessione;
 - f. soggetti privi del requisito della personalità giuridica ovvero gruppi europei di interesse economico (GEIE), imprese e reti d'imprese, associazioni non riconosciute;
 - g. fondazioni costituite dalla Regione Campania;
 - h. organismi ed enti *no-profit*.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli Enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
3. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a deliberare un regolamento attuativo, per stabilire i criteri di accertamento, di abilitazione e di riconoscimento dei soggetti interessati ad instaurare un rapporto negoziale con la Regione Campania. I criteri sono fissati in relazione alla natura dell'attività svolta, alla dimensione dell'organizzazione dei soggetti interessati ed ai corrispettivi oggetto di contratto, di convenzione, di concessione e di finanziamento pubblico.

Art. 4

(Adozione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo)

1. La Regione Campania obbliga i soggetti destinatari previsti all'articolo 3 della presente legge a dotarsi di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo previsto dall'articolo 6 del D.lgs. n. 231 del 2001 e ss. mm. e ii.
2. Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo prevede:
 - a. l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
 - b. la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nell'attività sensibili alla commissione di reati;
 - c. l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee a impedire la commissione di reati;
 - d. l'istituzione di un organismo di vigilanza (OdV) deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione. L'OdV dispone di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni. L'OdV ha natura collegiale per garantire un'efficace azione di monitoraggio. L'OdV è indipendente ed è composto da professionisti esterni. Negli enti di piccole dimensioni con personale inferiore a 20 unità i compiti dell'organismo possono essere svolti da un OdV monocratico esterno.
 - e. la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza;
 - f. la previsione di adeguate forme di controllo sull'operato dell'organismo di vigilanza.
3. L'adozione del modello è condizione necessaria per l'accesso alla richiesta di finanziamenti pubblici di qualsiasi natura e provenienza e per partecipare alle nuove procedure di affidamento dei contratti di servizi e di forniture di beni, in regime di convenzione e di concessione con la Regione.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art.5

(Comunicazioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 inoltrano formale comunicazione ai competenti uffici della Regione Campania di adozione del modello previsto all'articolo 6 del D.lgs. n. 231 del 2001 e ss. mm. e ii. e dell'atto di nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Art.6

(Vigilanza)

1. L'Organismo di Vigilanza, previsto dall'articolo 4, inoltra alla Direzione Generale competente per materia una relazione annuale sulle attività svolte.
2. La Direzione Generale competente per materia esercita la vigilanza sui soggetti destinatari previsti all'articolo 3, verificano il rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 e esercitano la vigilanza sull'attività esercitata dagli OdV di cui all'articolo 4 lettera f) della presente legge.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 7

(Sanzioni)

1. Il mancato adeguamento al modello previsto dall'articolo 6 del D.lgs. n.231 del 2001 e ss. mm. e ii. comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinari e la sospensione o la revoca delle erogazioni di contributi, di risorse a qualsiasi titolo concessi dalla Regione.

Art.8

(Disposizioni premiali)

1. La Regione Campania per incentivare l'adozione del modello previsto dall'articolo 6 del D.lgs. n. 231 del 2001 così come modificato dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017 e nel rispetto delle proprie competenze, eroga un contributo premiale a fondo perduto che non supera il 50% del costo sostenuto dagli enti per l'adozione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo.
2. La Giunta Regionale stabilisce annualmente l'entità del fondo per la concessione del contributo, previsto al comma 1, ed i criteri di concessione e di erogazione.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 9

(Termine per adozione del Modello Organizzativo)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti previsti dall'articolo 3 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e ss. mm. e ii.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. Gli enti che operano con la Regione Campania in qualità di erogatori di servizi e fornitori di beni, con il contratto in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'onere di dimostrare di aver deliberato l'adozione del modello previsto dall'articolo 6 del D.lgs. n. 231 del 2001 e ss. mm. e ii, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art.11

(Sessione annuale)

1. Il Consiglio Regionale, con cadenza annuale, dedica una seduta monotematica sul tema della responsabilità amministrativa degli enti e della prevenzione dei fenomeni corruttivi, con all'ordine del giorno la discussione delle relazioni previste dall'articolo 6 e inviate dagli organismi di vigilanza alla Direzione Generale regionale competente.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio regionale.
2. A eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente si provvederà con legge successiva.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 13

(Norme finali)

1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con atto di indirizzo procede a disciplinare le modalità necessarie all'attuazione della presente legge.
2. La presente legge è in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. È fatto obbligo a chiunque competa di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si compone di tredici articoli predisposti al fine di adeguare alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 così come modificato dalla legge n. 179 del 2017 e dalla Legge n. 3 del 2019 c.d. "Spazza corrotti") e tocca l'attività di tutti quei soggetti che, con o senza personalità giuridica, interagiscono con la Regione per l'erogazione di servizi e prestazioni di utilità pubblica.

Scopo precipuo della proposta è quello di introdurre, anche in ambito regionale, una disciplina orientata a favorire e diffondere negli enti ed organismi strumentali regionali e nelle società che operano in convenzione con la Regione Campania una rinnovata cultura della cd. "legalità preventiva" atteso che informare la *policy* aziendale a principi di legalità preventiva, accresce (ed aumenterà prospetticamente) il vantaggio competitivo dell'Ente. Adeguarsi al sistema significa ricondurre la gestione delle società in un contesto informato a valori squisitamente etici.

In sintesi, la proposta è quella di estendere l'obbligo di adottare i modelli organizzativi previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001 e ss. mm. E ii, agli enti privati e pubblici economici, dipendenti e strumentali della Regione, ai consorzi, alle agenzie e le aziende regionali, alle società controllate e partecipate dalla Regione, ai Geie, nonché alle imprese operanti in regime di convenzione con la Regione e a tutti i soggetti che si propongono per la concessione di finanziamenti, o per divenire affidatari di contratti di servizi e forniture di beni.

Il sistema di *compliance* declinato dal D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato e integrato, dovrà essere rivolto, nel rispetto dei principi di efficacia, specificità e attualità, all'implementazione di strumenti operativi di governo sussidiario. Inoltre, l'approvazione della proposta accentuerà la progressiva tendenza a consentire l'accesso a vantaggi economici pubblici alle sole imprese che si adeguano al modello organizzativo previsto ex D.lgs. 231/2001

Con l'approvazione della presente proposta di legge, la Regione Campania si candida, quindi, a un ruolo di assoluta primogenitura nella lotta contro i reati e in particolare contro la corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Il patrimonio pubblico deve essere gestito nella piena legalità, eticità e trasparenza introducendo principi di rigore e sistematicità nella *governance* degli enti regionali e assumendo ferma e decisa posizione nei confronti degli amministratori e dei soggetti apicali di vertice di propri enti dipendenti e strumentali, dei consorzi, delle agenzie ed aziende regionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione che, con il loro comportamento illecito, possono mettere in pericolo l'investimento di fondi pubblici e risorse, si realizza materialmente la tutela della collettività.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Infine, l'approvazione della presente proposta di legge favorirà il superamento della condizione penalizzante cui sono oggi sottoposte le imprese più virtuose sempre ossequiose dei dettami etici.

Per cui, oltre a contrastare concretamente attività economiche esercitate in dispregio delle leggi e a rendere più efficaci le norme anticorruzione, l'approvazione del presente testo innescherà un sistema premiante verso i soggetti più rispettosi della presente normativa.

Se fino ad oggi l'interesse delle aziende ad adeguarsi al Decreto Legislativo 231/2001 si è sempre posto in termini utilitaristici nel tentativo di bilanciare i costi, non esigui, della conformazione al "*Modello Organizzativo*" con i benefici economici conseguibili in virtù dell'adozione del medesimo, con l'approvazione dell'iniziativa, la *policy* aziendale, improntata su principi di legalità preventiva, non rappresenterà più una opzione facoltativa o una mera opportunità ma una esigenza di sicura utilità.

Infatti, oltre all'efficacia esimente prodotta dall'adeguamento al D.lgs. 231/01, l'approvazione della proposta produrrà benefici indiretti a medio-lungo termine utili all'immagine societaria, nonché alla tutela di azionisti e soci, e consentirà, altresì, agli imprenditori virtuosi di poter accedere ad un contesto concorrenziale più esclusivo e sicuramente meno "contaminato".

Inoltre, la proposta consente di estendere l'applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 8/06/2001, ai soggetti gestori di servizi formativi e di attività sociali e sociosanitarie in modo da produrre un ulteriore momento di garanzia di efficienza, efficacia e trasparenza sia della Regione che dell'ente accreditato.

Evidentemente le novità legislative contemplate dal presente dettame normativo, completano, in maniera armonica ed esaustiva, un quadro sistemico sicuramente avanzato.

Ulteriore elemento caratterizzante l'originalità della proposta è riscontrabile nei regimi sanzionatorio e premiale.

Si contempla, infatti, per i soggetti non puntuali, la sospensione delle erogazioni di contributi, trasferimenti, risorse a qualsiasi titolo erogati dalla Regione fino alla effettiva adozione di tali modelli, nonché, per gli enti completamente inottemperanti, anche, la revoca delle erogazioni già concesse. Viceversa, per i soggetti virtuosi si prevede un meccanismo premiale che rappresenta un sicuro *unicum* nel panorama delle legislazioni regionali.

Ai fini della sua piena applicazione, Giunta Regionale con un apposito regolamento stabilirà annualmente i criteri e l'entità del fondo per la concessione del contributo.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio regionale ed è attuata, nell'immediato, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Giunta Regionale predispone una relazione per indicare necessità finanziarie per l'attuazione completa ed ottimale della presente legge, con particolare riferimento alle disposizioni premiali previste all'articolo 8.

A eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente si provvederà con legge successiva.